



Proposta di legge regionale: Interventi a sostegno delle attività per il sollievo dei pazienti pediatrici delle strutture sanitarie della Toscana. Modifiche alla l.r. 13/2020.

Sommario

Preambolo

Art. 1 - Sostituzione del titolo della l.r. 12/2020

Art. 2 - Modifiche al preambolo della l.r. 13/2020

Art. 3 - Finalità. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 13/2020

Art. 4 - Soggetti beneficiari. Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 13/2020

Art. 5 - Contributi per l'anno 2020. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 13/2020

Art. 6 - Domande di concessione. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 13/2020

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera q), e l'articolo 11, dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);

Vista la legge regionale 20 febbraio 2020, n. 13 (Interventi del Consiglio regionale a sostegno delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività per il sollievo dei pazienti pediatrici delle strutture sanitarie della Toscana);

Considerato quanto segue:

1. E' necessario, in conformità al principio della leale collaborazione istituzionale, intervenire sulle disposizioni della l.r. 13/2020 che individuano i soggetti beneficiari dei contributi previsti dalla legge regionale medesima, recependo le osservazioni formulate dal Governo nell'ambito del procedimento di controllo della l.r. 13/2020 svolto ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

Approva la presente legge

Art. 1

Sostituzione del titolo della l.r. 12/2020

1. Il titolo della legge regionale 20 febbraio 2020, n. 13 (Interventi del Consiglio regionale a sostegno delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività per il sollievo dei pazienti pediatrici delle strutture sanitarie della Toscana) è sostituito dal seguente: “Interventi del Consiglio regionale a sostegno degli enti del Terzo settore che svolgono attività per il sollievo dei pazienti pediatrici delle strutture sanitarie della Toscana”.

Art. 2

Modifiche al preambolo della l.r. 13/2020

1. Il terzo Visto del preambolo della l.r. 13/2020 è sostituito dal seguente:

“Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);”

2. Al punto 1 del considerato del preambolo della l.r. 13/2020 le parole: “organizzazioni di volontariato” sono sostituite dalle seguenti: “gli enti del Terzo settore”.

Art. 3

Finalità. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 13/2020

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 13/2020 le parole: “delle organizzazioni di volontariato” sono sostituite dalle seguenti: “degli enti del Terzo settore”.

Art. 4

Soggetti beneficiari. Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 13/2020

1. L’articolo 2 della l.r. 13/2020 è sostituito dal seguente:

“Art. 2

Soggetti beneficiari

1. La presente legge disciplina gli interventi a sostegno degli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale o, nelle more della sua istituzione, in uno dei registri regionali, che, per statuto, svolgono con carattere di continuità le attività di cui all’articolo 1.”.

Art. 5

Contributi per l’anno 2020. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 13/2020

1. Al comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 13/2020 le parole: “entro il 31 marzo 2020,” sono soppresse.

Proposta di legge regionale: Interventi a sostegno delle attività per il sollievo dei pazienti pediatrici delle strutture sanitarie della Toscana. Modifiche alla l.r. 13/2020.

Relazione illustrativa

La l.r. 13/2020 prevede nel testo vigente la concessione di un contributo economico per sostenere le organizzazioni di volontariato che svolgono attività per il sollievo psicologico ed emotivo dei pazienti pediatrici delle strutture sanitarie, pubbliche e private della Toscana che erogano prestazioni di assistenza e cura pediatrica per conto del servizio sanitario regionale.

Nell'ambito del procedimento di controllo della l.r. 13/2020 svolto ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, è stata contestata la limitazione del contributo ai soli enti del Terzo settore costituiti in forma di organizzazioni di volontariato.

Nello specifico, è stato eccepito che l'attività in questione potrebbe essere svolta anche da enti del Terzo settore che, pur costituiti in altra forma o in possesso di altra qualifica ma comunque iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore o, nelle more della sua istituzione, in uno dei registri sostitutivi, ugualmente si avvalgono di prestazioni di carattere volontario da parte degli aderenti o associati. La limitazione alle sole organizzazioni di volontariato comporterebbe in sostanza una violazione degli articoli 3 e 118 ultimo comma della Costituzione.

La Regione si è impegnata ad adeguare la legge ai rilievi governativi, cosa che ha evitato l'impugnativa della legge medesima.

Con la proposta di legge in oggetto la Regione adempie l'impegno assunto, secondo il principio della leale collaborazione.

Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 della pdl intervengono sul titolo, sul preambolo e su singoli articoli della l.r. 13/2020 identificando come destinatari dei contributi regionali gli enti del Terzo settore, in luogo delle sole organizzazioni di volontariato.

Infine, con l'art. 5 viene soppresso, in quanto non più attuale, il termine (31 marzo 2020) per la pubblicazione sul BURT dell'avviso pubblico preordinato alla presentazione delle domande di contributo.

La proposta di legge non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quanto previsto dall'art. 6 della l.r. 13/2020.

Art. 6

Domande di concessione. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 13/2020

1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 13/2020 le parole: "per le associazioni" sono sostituite dalle seguenti: "per i soggetti".

Lucia De Robertis

Stefano Scaramelli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefano Scaramelli', written in a cursive style.